



COMUNE DI AGGIUS

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°23 DEL
28.11.2014

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del regolamento	24	Inumazioni e tumulazioni - Oneri
2	Responsabilità del Comune	25	Cremazioni
		26	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
		27	Crematori
		28	Destinazione delle ceneri
		29	Dispersione delle ceneri
		30	Affidamento dell'urna per la conservazione
		31	Caratteristiche dell'urna
	CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		
3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali		
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali		
5	Obblighi del custode del cimitero		
	CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI		
6	Disciplina del trasporto dei cadaveri	32	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	33	Esumazioni ordinarie
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	34	Esumazioni straordinarie
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	35	Verbale delle operazioni
10	Trasporti funebri a carico del comune	36	Incenerimento dei materiali
11	Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche	37	Estumulazioni ordinarie
12	Trapianto terapeutico. Imbalsamazione	38	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
13	Rilascio del cadavere per motivi di studio		
	CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI		
14	Ricevimento dei cadaveri	39	Lavori privati nei cimiteri
15	Sepoltura nei giorni festivi	40	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
16	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	41	Occupazione temporanea del suolo
17	Divieti di ingresso nei cimiteri	42	Materiali di scavo
18	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri	43	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
19	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	44	Opere private - Vigilanza - Collaudo
		45	Concessioni private nei cimiteri
	CAPO V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI		
20	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	46	Tutela dei dati personali
21	Inumazioni e tumulazioni - Termini	47	Leggi ed atti regolamentari
22	Epigrafi	48	Abrogazione di precedenti disposizioni
23	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	49	Pubblicità del regolamento
		50	Rinvio dinamico
		51	Vigilanza - Sanzioni
		52	Entrata in vigore
			CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
			CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
			CAPO VIII - NORME FINALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali del Comune di Aggius, ad integrazione delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alle norme regionali.

Art. 2 – Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura che, all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Responsabili	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno		1					Custode/necroforo	1
Posti di ruolo a tempo parziale								
.....								

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5 – Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico di una copia del presente regolamento.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché le norme regionali e quelle contenute nello speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, o un suo delegato, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio o un suo delegato può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

Art. 10 – Trasporti funebri a carico del comune.

1. E' a carico del Comune ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:

a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;

b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;

c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse dal parte dei familiari;

d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;

f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario.

Art. 11 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'azienda U.S.L. abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizioni che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 12 – Trapianto terapeutico. Imbalsamazione.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'Azienda U.S.L.

3. È consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L.

Art. 13 – Rilascio del cadavere per motivi di studio.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 14 – Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

3. Eventuali richieste di seppellimento non rientranti nei precedenti casi, potranno essere deliberate dalla G.C. tenuto conto della disponibilità di posti presso il cimitero.

Art. 15 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Le sepolture possono essere effettuate anche nei giorni festivi.

Art. 16 – Apertura del cimitero al pubblico.

1. Il cimitero resterà aperto tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, potrà apportare temporanee modifiche, disponendo orari e giorni di chiusura.

Art. 17 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 18 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;

b) introdurre armi, cani o altri animali;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - m) chiedere l'elemosina od offerte;
 - n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 19 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 21 – Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 14.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 2 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo deve risultare in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 – Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 23 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 24 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune.

2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene gli oneri, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.
4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 25 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:
 - art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
 - circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
 - norme regionali
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 26 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 27 – Crematori.

1. I crematori devono essere costruiti entro i re-cinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.
2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili.
3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione di crematori.

Art. 28 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 29 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) Nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b) In natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
 - c) In aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da un membro della famiglia avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 30 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:

a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;

b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;

c) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;

d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;

e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;

f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;

g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.

2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 31 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve avere una dimensione massima di cm 30 x cm 30 di base e cm 45 di altezza, e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 – Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 33 – Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutto l'anno, ad esclusione del mese di agosto.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, e a comunicare il proprio indirizzo e recapito telefonico.

3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.

5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 34 – Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 35 – Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonchè, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali li sottoscrivono anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 36 – Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto e dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 37 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie gli oneri sono a carico degli interessati.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 39 – Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 40 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 39 è prodotta al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice ed ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.

Art. 41 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 42 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 43 – Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro indicato all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 20 ottobre al 15 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 44 – Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 45 – Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 46 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 47 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 48 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 49 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, mediante la pubblicazione nel sito internet del Comune di Aggus (www.comuneaggus.gov.it), sotto la voce "Statuto e Regolamenti".

Art. 50 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 51 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 52 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo 1° gennaio 2015.